



A **Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro**
Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro

INPS
Direzione centrale entrate

INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo

e, per conoscenza:

Provincia Autonoma di Bolzano

Provincia Autonoma di Trento

Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: art. 14, d.lgs. n. 151/2015 – deposito telematico dei contratti collettivi – *“benefici contributivi o fiscali e altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali”*.

Sono pervenute alcune richieste di chiarimento da parte degli Ispettorati territoriali in merito all'applicativo informatico predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'assolvimento dell'obbligo di deposito telematico dei contratti di secondo livello sancito dall'art. 14 del d.lgs. n. 151/2015.

Il Legislatore ha previsto tale obbligo quale condizione necessaria per la fruizione dei *“benefici contributivi o fiscali”* e delle *“altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali”* al fine di consentire un'immediata applicazione delle normative in materia di agevolazioni, rendere più facilmente accessibili tali contratti alle diverse amministrazioni, nonché di effettuarne il monitoraggio.

In particolare, è stato chiesto di precisare cosa debba intendersi con la voce *“altro”* inserita tra quelle elencate nell'applicativo e se possano essere incluse nell'ambito di tale voce le *“altre agevolazioni”* connesse alla stipula di contratti contenenti clausole derogatorie alla disciplina ordinaria di un determinato istituto previsto dalla legge, come nel caso della deroga al limite massimo di assunzione a tempo determinato prevista in un contratto di prossimità ex art. 8, d.l. n. 138/2011 ovvero contenuto in accordi siglati ex art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81/2015.

Interpellato in merito, l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 7842 del 24 luglio u.s., pur prendendo atto della formulazione letterale dell'art. 14 del d.lgs. n. 151/2015, ha ritenuto di sostenere, siccome in armonia con la *ratio* della norma, una sua ampia lettura che preveda quindi *“l'obbligo di deposito dei contratti collettivi – aziendali o territoriali – anche nelle ipotesi in cui le parti abbiano liberamente esercitato specifiche prerogative rimesse dalla legislazione vigente alla contrattazione collettiva per derogare alla disciplina ordinaria di alcune tipologie contrattuali. In questo senso il deposito dei contratti c.d. di secondo livello andrebbe ricondotto non solo ai benefici contributivi e fiscali comunemente intesi, ma anche ai diversi benefici di carattere “normativo” che possono essere “attivati” a seguito di specifiche deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva”*.

In ragione di quanto sopra, attesa la rilevanza della questione connessa alla efficacia delle disposizioni derogatorie inserite in contratti collettivi già sottoscritti ma non depositati, d'intesa con il predetto Ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con ulteriore nota prot. n. 8112 del 30 luglio 2020, si ritiene che **tale obbligo possa ritenersi applicabile in riferimento ai contratti sottoscritti o rinnovati a far data dalla pubblicazione della presente circolare.**

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO
Leonardo ALESTRA